

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

21.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DI GIESI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori BONAZZI ed altri; Senatori DEGOLA ed altri: Equipollenza della laurea in scienze della produzione animale con la laurea in scienze agrarie (<i>Testo unificato approvato dal Senato</i>) (1057) . . .	225
PRESIDENTE	225, 227, 228, 229
DEL RIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	229
MEZZOGIORNO, <i>Relatore</i>	225, 229
PAGLIAI MORENA AMABILE	227
RAICICH	228
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	229

La seduta comincia alle 9,50.

QUARENGHI VITTORIA, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge senatori Bonazzi ed altri; senatori Degola ed altri: Equipollenza della laurea in scienze della produzione animale con la laurea in scienze agrarie (*Testo unificato approvato dal Senato*) (1057).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Bonazzi, Carri, Bernardini, Ruhl Bonazzola Ada Valeria, Salvucci, Villi, Veronesi; e di iniziativa dei senatori Degola, Rossi Giampiero Emilio e Cacchioli: « Equipollenza della laurea in scienze della produzione animale con la laurea in scienze agrarie », in un testo unificato approvato dal Senato nella seduta del 19 gennaio 1977.

Comunico che le Commissioni affari costituzionali, giustizia e agricoltura hanno espresso parere favorevole alla proposta di legge.

L'onorevole Mezzogiorno ha facoltà di svolgere la relazione.

MEZZOGIORNO, *Relatore*. La proposta di legge oggi al nostro esame è emblematica della lungaggine con la quale ven-

gono affrontati alcuni problemi e mete, inoltre, in evidenza carenze di varia natura tra le quali non ultime quelle derivanti da conflitti di competenza.

L'iter del progetto di legge, infatti, è iniziato nel 1973 quando, per iniziativa dei senatori Artioli ed altri, venne proposta la equipollenza della laurea in scienze della produzione animale con quelle in scienze agrarie ed in medicina veterinaria.

Per poter avere un'idea chiara, seppur sommaria, del problema che affrontiamo, occorre premettere che presso le facoltà di medicina veterinaria di Milano e di Pisa e di scienze agrarie di Bologna, con i decreti del Presidente della Repubblica del 2 febbraio del 1968 e del giugno dello stesso anno, venivano istituiti corsi di laurea in scienze della produzione animale della durata di quattro anni.

L'istituzione di questo nuovo corso di laurea aveva come fine quello di preparare tecnici specializzati nel settore zootecnico, che recassero un apporto indispensabile per l'incremento e la qualificazione delle produzioni animali, settore assai carente nel nostro paese. Tali corsi incontrarono immediato favore da parte dei giovani, degli enti locali e dei produttori zootecnici.

Tuttavia, per una palese lacuna, i laureati in scienze della produzione animale si sono venuti a trovare nella pratica impossibilità di essere ammessi all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, di sostenere concorsi per pubblici impieghi, nonché di esercitare la libera professione. Ciò ha provocato e provoca notevole apprensione sia tra gli studenti che si accingono ad intraprendere tale corso di laurea, sia tra i laureati, i quali non vedono un naturale sbocco al conseguimento di un titolo che, in pratica, non può essere compiutamente utilizzato.

Questa anomala situazione aveva spinto il senatore Artioli ed altri colleghi del Senato a presentare, nel luglio 1973, una proposta di legge - atto del Senato n. 1218 - con la quale si chiedeva l'equipollenza della laurea in scienze della produzione animale con quella in scienze agrarie e con quella di medicina veterinaria. Tale proposta era composta da un articolo unico che venne approvato il 30 ottobre del 1975 dalla Commissione Istruzione del Senato, e venne trasmessa alla Camera dei deputati con il numero d'ordine 4110.

In sede di approvazione al Senato, però, il testo di legge aveva subito dei notevoli cambiamenti sia nel titolo, sia nel contenuto dell'articolo unico, assumendo così una fisionomia ben diversa da quella originaria. Infatti, la proposta di legge pervenuta alla Camera parlava soltanto di equipollenza della laurea in scienze della produzione animale con quella in scienze agrarie rilasciata dalle sole facoltà di agraria. In altre parole, erano venuti a cadere sia l'equipollenza con la laurea in medicina veterinaria, sia il riconoscimento del corso di laurea istituito presso la facoltà di medicina veterinaria.

L'anticipata fine della sesta legislatura non consentì l'esame della proposta di legge da parte della nostra Commissione, pur essendo già stati emanati i pareri favorevoli delle Commissioni Giustizia ed Affari costituzionali.

Con l'inizio della presente legislatura, la proposta di legge è stata ripresentata, con procedura d'urgenza, dal senatore Bonazzi ed altri - atto del Senato n. 269 - e dal senatore Degola ed altri - atto del Senato n. 277 -. Le due proposte di legge, dal momento che affrontavano un identico argomento, furono abbinate ed approvate in un testo unificato trasmesso alla Camera e contrassegnato dal numero 1057, che è il testo oggi al nostro esame.

Tale proposta di legge stabilisce l'equipollenza della laurea in scienze della produzione animale con la laurea in scienze agrarie, così come si può evincere dall'articolo unico che recita: « La laurea in scienze della produzione animale conferita dalle facoltà di agraria delle università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale è dichiarata equipollente alla laurea in scienze agrarie ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi ed all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e per l'iscrizione, in apposita sezione, nel relativo albo professionale.

Tale equipollenza è altresì riconosciuta per le lauree in scienze della produzione animale conferite, sino all'anno accademico 1976-1977 compreso, dalle facoltà di medicina veterinaria delle università statali di Milano e di Pisa, nonché per le lauree medesime che, entro l'anno accademico 1981-1982, da dette facoltà saranno conferite agli studenti, in corso e fuori corso, che

siano ad esse iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge ».

A mio avviso, l'articolo unico così com'è concepito crea una palese discriminazione in quanto espropria le facoltà di medicina veterinaria di Milano e di Pisa della possibilità di mantenere il corso di scienze della produzione animale, corso istituito — come ho già detto — con decreto presidenziale fin dal 1968.

Le ragioni che mi spingono a sostenere quanto ho appena detto muovono dal fatto che questa nuova figura di laureato, pur traendo insegnamenti da materie che si studiano sia nel corso di laurea in medicina veterinaria, sia in quello di scienze agrarie, assume una fisionomia propria da non confondersi con quella del medico veterinario che privilegia il lato sanitario della analoga preparazione, nè con quella dell'agronomo la cui professionalità è rivolta alla produzione vegetale ed ai problemi più ampi connessi con l'organizzazione e l'economia dell'azienda agricola e forestale.

È proprio perché sia la facoltà di veterinaria, sia quella di scienze agrarie costituiscono le matrici dalle quali ha preso vita questo nuovo corso di laurea, che, a mio parere, entrambe hanno il diritto di ospitare tale corso. Privilegiandone una piuttosto che un'altra, si commetterebbe una grave parzialità che, tra l'altro, non troverebbe alcuna giustificazione.

Basta, infatti, dare uno sguardo all'elenco degli insegnamenti previsti dallo statuto del corso di laurea in scienze della produzione animale per rendersene conto. Dalla facoltà di veterinaria sono stati presi i corsi di anatomia e fisiologia degli animali domestici, di biochimica, di genetica animale, di alimentazione animale, di patologia comparata, di igiene veterinaria e di industria alimentare dei prodotti di origine animale. La facoltà di scienze agrarie ha fornito il corredo delle materie economiche ed agronomiche a partire dalla botanica per arrivare alla entomologia agraria, alla patologia vegetale ed all'economia e politica agraria.

Gli attuali corsi di laurea in scienze della produzione animale, infatti, sono sorti solo in quegli atenei dove erano presenti le due facoltà, che si sono integrate a vicenda per fornire le strutture necessarie ed il corpo docente. Pertanto, non mi sembra che si possa accettare quanto è previsto dal secondo comma nel quale si concede una sa-

natoria a tempo limitato per i laureati in scienze della produzione animale presso le facoltà di medicina veterinaria di Milano e di Pisa, che non trova nessuna giustificazione se non nel presupposto di sopprimere per legge il corso di scienze della produzione animale curato dalle facoltà di medicina veterinaria.

Sono questi i presupposti che mi hanno indotto a proporre un emendamento nel senso che l'equipollenza della laurea in scienze agrarie deve essere riconosciuta sia alla laurea conferita dalle facoltà di agraria, sia a quella conferita dalle facoltà di medicina veterinaria poiché i programmi e le discipline dei rispettivi corsi di laurea sono perfettamente identici. D'altra parte, la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione nella tornata del 18-21 gennaio 1977 ha espresso parere favorevole subordinatamente al fatto che l'articolo unico venisse in tal senso modificato.

Pertanto, l'articolo unico dovrebbe essere così formulato: « La laurea in scienze della produzione animale conferita dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale è dichiarata equipollente alla laurea in scienze agrarie ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi nei quali non è richiesta la specifica abilitazione all'esercizio professionale e consente, altresì, di sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione di produzione animale con iscrizione, in via transitoria e con competenze da definirsi, in sezione separata dall'ordine degli agronomi e in attesa dell'istituzione di apposito albo professionale ».

PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PAGLIAI MORENA AMABILE. Nel momento in cui la situazione attuale mostra quanto in questi anni sia stata dissenata la nostra politica economica e quanto il nostro patrimonio zootecnico sia stato surrettiziamente legato a teorie che, di volta in volta, ne decretavano o la decimazione o lo incremento, pare chiaro che ciò è avvenuto per la mancanza di operatori nel settore sia per la ricerca vera e propria che per la formazione di tecnici preparati per coprire questo settore della zootecnia considerato finora una parte, un indirizzo non meglio individuato dalle scienze agrarie. Un piano di studio organico che individui nelle scien-

ze agrarie quelle che devono essere finalizzate allo studio, alla ricerca, al possesso di tecnologie avanzate nel campo agro-zootecnico è funzionale ai bisogni del paese, alla attuazione di quel piano agricolo-alimentare di cui in questi giorni si discute e che trova in questo settore uno dei momenti più importanti per ciò che attiene al disavanzo della bilancia dei pagamenti per il rilancio economico di tutto il settore agricolo. Come si dice nella relazione del disegno di legge, quale fu discusso al Senato, i laureati di questo settore possono svolgere compiti importanti e fra loro collegati e collegabili quali quello dello sviluppo della produzione foraggera e alimentare, della selezione e moltiplicazione del bestiame fino alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti, nonché all'assistenza tecnica.

Da ciò la necessità che l'amministrazione pubblica, ad ogni livello, da quello statale a quello regionale, provinciale e comunale, possa avvalersi di un personale qualificato, capace di interventi legati alla ricerca nel settore, di operatori e programmatori di assistenze sanitarie e scientifiche. Ci sembra doveroso appoggiare questa legge che prevede l'equipollenza di questo corso di laurea con quello di scienze agrarie e non soltanto con questo. Perciò, siamo disposti ad accettare anche l'emendamento proposto dall'onorevole Mezzogiorno, consapevole del fatto che è necessario questo riconoscimento della funzionalità di un corso di studi già attuato in alcune facoltà e già sperimentato praticamente perché in realtà alcuni laureati già lavorano e danno il loro notevole contributo.

È senz'altro da rimproverare il ritardo che si è accumulato prima di promuovere questo doveroso intervento volto a correggere una situazione ormai anacronistica; tutti noi dovremmo farci carico della consapevolezza che in questo settore c'è molto da impiantare e stimolare e che è necessario e senz'altro produttivo il fatto che negli enti pubblici possa operare personale specializzato al quale è data facoltà di accedere a tutti i concorsi che la pubblica amministrazione può bandire.

Per le considerazioni suesposte il gruppo del partito comunista italiano si dichiara favorevole all'approvazione della proposta di legge al nostro esame.

RAICICH. La collega che mi ha preceduto ha chiaramente espresso la posizione

del mio gruppo; tuttavia poiché soltanto adesso siamo venuti a conoscenza di un emendamento sostitutivo vorrei che il relatore desse una risposta a due mie modeste osservazioni.

Nell'emendamento c'è un punto in cui si fa riferimento all'esercizio della professione di produzione animale con iscrizione, in via transitoria, e con competenze da definirsi, in sezioni separate nell'ordine degli agronomi.

L'espressione: « in via transitoria » rientra nel normale linguaggio e nella prassi legislativa. Quando si dice « con competenze da definirsi » non mi è chiaro chi le definisca e quando vengano definite. Non credo che il legislatore possa lasciare una incertezza di questo genere.

La seconda osservazione che desidero fare riguarda le ultime parole del testo proposto dal collega Mezzogiorno e cioè la formazione « in attesa dell'istituzione di un apposito albo professionale ». Desidero ricordare che la materia degli albi professionali non è di nostra competenza, ma della Commissione giustizia. Del resto non si può formalizzare una preventiva aspettativa che non è di nostra competenza realizzare, perché fa capo alla volontà complessiva del legislatore.

Tra l'altro, mi sembra che la disciplina dei regolamenti e degli albi professionali sia molto delicata e complessa, per cui non è consigliabile in questa fase introdurre elementi di turbativa che invece rientrano nell'ambito della riforma universitaria.

Propongo quindi al relatore di rielaborare il testo dell'emendamento preannunciato togliendo l'ultima parte, cioè la formulazione « in attesa dell'istituzione dell'albo professionale », nonché di precisare meglio la formulazione « con competenze da definirsi », nel senso di indicare da parte di chi debba avvenire tale definizione e attraverso quale strumento, come ad esempio un decreto interministeriale, un decreto ministeriale, o un decreto presidenziale. Inoltre sono dell'avviso che è necessario trovare una formulazione migliore per la dizione « laurea in scienze della produzione animale ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MEZZOGIORNO, *Relatore*. Ringrazio la collega Pagliai per l'intervento con il quale ha dato forza alle mie tesi agevolando, quindi, il mio compito.

Per quanto riguarda l'intervento della collega Raicich, concordo con le sue proposte di modifica. Pertanto, presenterò formale emendamento accogliendo i suggerimenti che sono stati indicati.

DEL RIO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

La laurea in scienze della produzione animale conferita dalle facoltà di agraria delle università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale è dichiarata equipollente alla laurea in scienze agrarie ai fini della ammissione ai pubblici impieghi ed all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e per l'iscrizione, in apposita sezione, nel relativo albo professionale.

Tale equipollenza è altresì riconosciuta per le lauree in scienze della produzione animale conferite, sino all'anno accademico 1976-1977 compreso, dalle facoltà di medicina veterinaria delle università statali di Milano e di Pisa, nonché per le lauree medesime che, entro l'anno accademico 1981-1982, da dette facoltà saranno conferite agli studenti, in corso e fuori corso, che siano ad esse iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'onorevole Mezzogiorno ha presentato i seguenti emendamenti:

Alla seconda riga del primo comma sopprimere le parole « dalle facoltà di agraria »;

Alla terza riga del primo comma sostituire la parola « delle » con la parola « dalle », e la parola « di » con la parola « da »;

Sopprimere il secondo comma.

DEL RIO, *Sottosegretario di Stato per pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento.

(È approvato).

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Bonazzi ed altri; senatori Degola ed altri: « Equipollenza della laurea in scienze della produzione animale con la laurea in scienze agrarie » (*Testo unificato approvato dal Senato*) (1057).

Presenti e votanti 24

Maggioranza 13

Voti favorevoli 24

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione: Alegra Paolo, Amalfitano, Arfè, Bardotti, Bianco, Bini Giorgio, Borruso, Bosi Maramotti Giovanna, Brocca, Casati, Corder, De Gregorio, Di Giesi, Giordano, Mezzogiorno, Pagliai Morena Amabile, Quarenghi Vittoria, Raicich, Santuz, Tesini Giancarlo, Trabucchi, Vaccaro Melucco Alessandra, Villari, Zoso.

La seduta termina alle 10,35

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA